N. 00126/2010 REG.SEN. N. 01239/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1239 del 2009, proposto da: Gianni Stojanovic, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Fratus, Antonino Gugliotta, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via P. Litta, 7;

contro

Comune di Cambiago, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Bassani, Mara Boffa, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, piazza Borromeo 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a. del provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Cambiago del 19.2.2009, prot. gen. n. 2437, notificato in data 27.2.2009, recante "accertamento d'inottemperanza

all'ingiunzione a demolire e dichiarazione di acquisizione di opere abusive e relativa area di sedime al patrimonio comunale";

b. nonché di ogni altro atto preordinato, conseguente e comunque connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cambiago;

Vista l'ordinanza del TAR Lombardia, Milano, sez. II, 8 giugno 2009 n. 708;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2009 il dott. Alberto Di Mario e uditi i difensori Antonio Gugliotta per il

ricorrente e Mara Boffa per il Comune intimato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, cittadino italiano di etnia rom, è proprietario di un'area agricola in Comune di Cambiago sulla quale ha realizzato alcuni abusi edilizi. In data 17 ottobre 2008 il Comune gli ha notificato l'ordinanza n. 48 con la quale gli ha ordinato di provvedere alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notifica. Tale ordinanza è stata impugnata con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Trascorso il termine previsto nell'ordinanza il Comune ha disposto redatto e notificato

verbale di accertamento dell'inottemperanza ed ha disposto l'acquisizione gratuita dell'area di sedime al patrimonio comunale.

Contro il suddetto atto il ricorrente ha sollevato i seguenti motivi in

fatto ed in diritto.

- I) Mancata comunicazione di avvio del provedimento.
- II) Violazione dell'art. 31 del D.P.R. 380/01 in quanto: a) l'ordinanza di demolizione è stata notificata solo al ricorrente e non al Meregalli, precedente proprietario ritenuto signorAlberto responsabile di una parte degli abusi; b) mancata indicazione nel delle ingiunzione conseguenze provvedimento di all'ordine di demolizione; c) mancata dell'inottemperanza indicazione, nell'atto di accertamento dell'inottemperanza, delle ragioni per le quali si è resa necessaria l'acquisizione di un'area di sedime pari a dieci volte quella degli abusi contestati ed artificiosa moltiplicazione degli stessi.
- III) Violazione degli artt. 2 e 3 del D. Lgs. 215/2003 e della direttiva comunitaria 2000/43/CE per discriminazione etnica.

La difesa del Comune chiede la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione per violazione del principio di alternatività tra ricorso straordinario e giurisdizionale. Ritiene che gli atti di repressione degli abusi edilizi non richiedano la preventiva comunicazione di avvio del procedimento. Considera inammissibili e comunque infondati i motivi diretti nei confronti dell'ordinanza di demolizione. Da ultimo ritiene che non vi sarebbero intenti

discriminatori da parte dell'amministrazione comunale ma solo la volontà di reprimere gli abusi edilizi.

All'udienza del 17 dicembre 2009 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Venendo all'esame del ricorso il primo motivo, relativo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, è infondato in quanto l'atto di accertamento dell'inottemperanza non è atto di inizio di un nuovo procedimento amministrativo ma atto endoprocedimentale, nel caso in giudizio anche autonomamente lesivo in quanto la determinazione dell'area da espropriare è stata effettuata con tale atto e non con l'ordinanza di demolizione, come previsto dall'art. 31 del D.P.R. 380/01.

Per quanto riguarda il secondo motivo occorre dichiarare l'inammissibilità per violazione del principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale con riferimento alle lettere a) e b) in quanto sussiste l'identità della domanda proposta e del provvedimento impugnato con i due rimedi.

Deve invece respingersi il secondo motivo sub lettera c) in quanto l'atto di accertamento dell'inottemperanza è sufficientemente motivato, con riferimento all'area da acquisire, con la planimetria delle aree interessate allegata al provvedimento.

In merito, poi, alla supposta indebita duplicazione di tali aree, la norma prevede che possa essere acquisita un'area superiore fino a 10 volte quella occupata dal manufatto abusivo, tra i quali rientrano anche le roulottes. Ne consegue che non è necessaria una perfetta corrispondenza tra l'area acquisita e quella occupata dai manufatti abusivi e risulta irrilevante che prima dell'accertamento dell'inottemperanza una delle roulottes sia stata parcheggiata sopra una piazzola in cemento anch'essa abusiva.

Da ultimo deve respingersi il motivo relativo al compimento di atti discriminatori per motivi etnici in quanto il provvedimento adottato non eccede i limiti previsti dalla legge per la tutela del territorio e la repressione degli abusi edilizi.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Silvana Bini, Primo Referendario

Alberto Di Mario, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 22/01/2010 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL SEGRETARIO